



IMPOSTE SUL REDDITO

E se il 2026 fosse la volta buona per Vladimiro ed Estragone?

di Alberto Tealdi, Luigi Scappini

Convegno di aggiornamento

Novità della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e ISA

Scopri di più



È indubbio che il Legislatore, con la **Legge n. 111/2023**, e soprattutto con il suo **recepimento nel D.Lgs. n. 192/2024**, ha fatto **passi da gigante**, per quanto riguarda almeno il **settore agricolo**, nell'allineare il più possibile il **dato civilistico con quello fiscale**.

Infatti, a seguito della **Riforma del 2001**, la figura dell'**imprenditore agricolo** prevista dall'[art. 2135, c.c.](#), è stata rivista introducendo alcune **novità** che, viste a distanza di oltre vent'anni fanno capire come la **visione** di allora fosse veramente rivolta **al futuro**.

Tra le novità maggiormente impattanti fu introdotta quella per cui, per avversi agricoltura, **non era più imprescindibile** esercitare l'attività sfruttando il **terreno** che, quindi, da elemento imprescindibile diventa fattore “generico” dell'azienda.

Con il **D.Lgs. n. 192/2024**, si è, di fatto, **accorciata la distanza** tra dato **civilistico** e dato **fiscale** introducendo, in particolare, la nuova [lett. b-bis\) nell'art. 32, TUIR](#), ricomprende tra le **attività produttive di un reddito agrario** anche quelle “**dirette alla produzione di vegetali** tramite l'utilizzo di immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati, rientranti nelle **categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10**”.

Il **percorso**, tuttavia, **non si è ancora concluso** in quanto, a **distanza** di un anno dal suo varo, a parere di chi scrive, vi sono ancora **aspetti** da **regolamentare** nonché da **chiarire**, nonostante lo **sforzo profuso** dall'Agenzia delle Entrate con la [circolare n. 12/E/2025](#) che, tuttavia, risulta incompleta.

Al contempo, **permane** un, aggiungiamo noi corretto, **disallineamento civilistico-fiscale** per quanto concerne le **attività connesse** e, in particolare, quelle c.d. **di prodotto**, ovverosia le attività definite al [comma 3 dell'art. 2135, c.c.](#), come quelle «esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali».



Infatti, se il dato civilistico si limita, per quanto riguarda la connessione a richiedere il rispetto del requisito soggettivo e di quello della prevalenza (novità anch'essa portata dalla Riforma del 2001), dal punto di vista fiscale **la norma è più stringente**, in quanto l'[art. 32, comma 2, lett. c\), TUIR](#), considera quali produttive di un reddito agrario le sole «*attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali*».

In altri termini, **fermo restando il rispetto dei requisiti civilistici ordinariamente richiesti**, il Legislatore fiscale prevede che **solo determinati prodotti rientrano nel perimetro della tassazione fondiaria** e, a tal fine, stabilisce che il MEF, su proposta dell'attuale MASAF, provveda alla loro individuazione, **il tutto con una cadenza biennale**.

Nonostante ciò, Vladimiro ed Estragone, solerti imprenditori **agricoli con idee visionarie**, continuano a discutere su possibili investimenti per la realizzazione di nuovi prodotti maggiormente **allineati al rispetto dell'ambiente e al cambio di sistema alimentare che ormai è ineludibile** e, soprattutto, sollecitato dalla stessa Unione Europea (ad esempio con la strategia “Farm to fork”).

Infatti, l'**ultimo Decreto**, in tal senso, è quello del **13 febbraio 2015**, in **sostituzione** del precedente datato **17 giugno 2011**. L'**evoluzione tecnologica**, anche in applicazione all'alimentazione umana, porta all'introduzione di **nuovi prodotti** che, rispettando sempre un necessario collegamento con l'agricoltura, ben potrebbero trovare allocazione nel Decreto, si pensi anche alle sole **piadine o al prosciutto crudo** che, nella realtà, non nascono nemmeno da un'innovazione tecnologica applicata al settore primario.

Ancor **più evidente** è il **ritardo** del Legislatore per quanto riguarda il settore dell'**allevamento** che, come noto, è soggetto, per quanto concerne la produzione di un reddito agrario, alla **limitazione prevista** dalla [lett. b\) dell'art. 32, TUIR](#), che stabilisce un **limite nella necessità di avere terreni** sufficienti a ottenere almeno 1/4 del mangime necessario.

Nonostante il successivo comma 3, in questo caso, **non introduca un limite temporale all'emanazione del Decreto MEF**, sempre di concerto con l'attuale MASAF, con cui stabilire per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lett. b), tenuto conto della **potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggere** occorrenti a seconda della specie allevata, l'**ultimo Decreto** emanato è datato **15 marzo 2019**, di certo non più attuale con le **nuove tecnologie introdotte nel settore dell'allevamento**.

In altri termini, quello che si vuole evidenziare è che, per rendere il Made in Italy sempre più forte è vero che **è necessario difenderlo** dal c.d. **Italian sounding**, ma altresì dotarlo degli strumenti per consentirgli di restare innovativo e dominante.

